



SOLACEM S.P.A.

CODICE ETICO

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 27 febbraio 2026

REV.	ATTIVITÀ	SEZIONE DI INTERVENTO	DATA
00	Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico della Società	Intero documento	C.d.A. del 27/02/2026

INDICE

INDICE.....	3
PREMESSA.....	5
CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE	6
1.1. Mission di SOLACEM	6
1.2. Destinatari ed ambito di applicazione del CODICE ETICO	6
1.3. Diffusione del CODICE ETICO e formazione.....	7
CAPITOLO 2 - PRINCIPI GENERALI	8
2.1. Legalità	8
2.2. Imparzialità ed equità.....	8
2.3. Integrità	8
2.4. Rispetto dei lavoratori	9
2.5. Collaborazione, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane.....	9
2.6. Libertà di associazione e negoziazione collettiva.....	10
2.7. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	10
2.8. Tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità.....	11
2.9. Correttezza e trasparenza contabile.....	11
2.10. Integrità delle comunicazioni sociali, correttezza e tempestività dell'informazione	12
2.11. Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari.....	12
2.12. Adempimenti tributari, fiscali e doganali.....	13
2.13. Tutela del patrimonio sociale	13
2.14. Conflitti di interessi	14
2.15. Prevenzione della corruzione.....	14
2.16. Concorrenza leale.....	15
2.17. Riservatezza delle informazioni	15
2.18. Chiarezza nelle comunicazioni.....	15
2.19. Proprietà intellettuale ed industriale	16
2.20. Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo	16
2.21. Sicurezza alimentare	16

CAPITOLO 3 - PRINCIPI DI CONDOTTA.....	18
3.1. Rapporti con il personale.....	18
3.1.1. Abuso di sostanze alcoliche o utilizzo di sostanze stupefacenti	18
3.1.2. Diligenza e buona fede	19
3.1.3. Beni aziendali e strumenti informatici	19
3.1.4. Tutela della <i>privacy</i>	19
3.2. Rapporti con collaboratori e consulenti.....	20
3.3. Rapporti con parti correlate	20
3.4. Rapporti con i clienti.....	21
3.5. Rapporti con controparti commerciali.....	21
3.6. Rapporti con i fornitori.....	21
3.7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	22
3.8. Rapporti con partiti politici ed organizzazioni sindacali	23
3.10. Rapporti con il mercato finanziario.....	23
3.9. Rapporti con altri <i>stakeholders</i>	24
CAPITOLO 4 - VIOLAZIONI	25
DISPOSIZIONI FINALI	28

PREMESSA

SOLACEM S.P.A. (di seguito anche "SOLACEM" o la "SOCIETÀ") uniforma la propria attività d'impresa ai valori della legalità, integrità, affidabilità, trasparenza, centralità della persona, qualità, onestà.

Il presente documento, denominato **CODICE ETICO** (di seguito anche il "CODICE"), contempla i principi generali cui la SOCIETÀ si ispira e le regole di condotta alle quali si conforma nell'esercizio della propria attività e nell'interazione – a qualsiasi titolo – con i soggetti terzi.

In particolare, i principi ed i valori espressi nel CODICE non hanno valenza soltanto morale, ma permeano l'intera attività di SOLACEM, integrando le regole di diligenza cui sono tenuti – a vario livello – tutti i Destinatari. Le regole contenute nel CODICE devono essere osservate da tutti i soggetti che si interfaccino, per qualsiasi ragione, con la SOCIETÀ; il rispetto di tali principi è essenziale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di SOLACEM, fattori che rappresentano patrimonio irrinunciabile nell'ambito del contesto civile ed economico in cui la stessa opera.

La regolamentazione interna consente alla SOCIETÀ di tutelare il proprio prestigio e la propria credibilità, poiché garantisce la conformità del suo operato alla normativa italiana ed internazionale, ai principi di integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti terzi che entrino in contatto con la medesima.

5

Il CODICE è stato approvato e adottato per la prima volta con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2026.

Capitolo 1 - Introduzione

SOMMARIO: **1.1.** Mission di SOLACEM; **1.2.** Destinatari ed ambito di applicazione del CODICE ETICO; **1.3.** Diffusione del CODICE ETICO e formazione.

1.1. Mission di SOLACEM

SOLACEM è una società di logistica operante presso il polo portuale di Torre Annunziata (golfo di Napoli) – costituita nella forma di società per azioni di diritto italiano – specializzata nelle attività di sbarco, stoccaggio e movimentazione di cereali, farine e prodotti *break-bulk* e della relativa distribuzione.

Nel corso degli anni SOLACEM ha progressivamente diversificato e ampliato la propria attività fino a diventare una società di logistica integrata. L'oggetto sociale oggi comprende l'esercizio, sia in proprio che per conto terzi, di attività di gestione di silos, magazzini (anche frigoriferi), depositi e terminal ferroviari ed intermodali, nonché trasporti di merci, materie e prodotti, anche deperibili. In particolare, SOLACEM esegue operazioni di carico, scarico, immagazzinamento, conservazione, pulitura, disinfestazione, selezione e classificazione, trasporto anche via mare.

La SOCIETÀ è inoltre abilitata ad effettuare operazioni di pesatura delle merci in entrata e in uscita attraverso l'utilizzo di apparecchiature ed attrezzature opportunamente tarate, nonché operazioni di conteggio e cernita delle merci.

6

1.2. Destinatari ed ambito di applicazione del CODICE ETICO

I principi, i valori e le regole di condotta e di comportamento declinati nel CODICE trovano applicazione nei confronti di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, operano con o per la SOCIETÀ, anche in via solo occasionale.

In particolare, SOLACEM richiede il rispetto del CODICE a tutti quei soggetti definiti, collettivamente, i "**DESTINATARI**", tra i quali devono essere annoverati:

- a)** i soci di SOLACEM¹;
- b)** i componenti degli Organi Sociali (amministratori e sindaci), nonché qualsiasi soggetto, in posizione apicale, che eserciti – anche di fatto – funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo della SOCIETÀ;
- c)** tutti i dipendenti e tutti i collaboratori, anche occasionali, della SOCIETÀ, ivi compresi i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato quali, ad esempio, i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori somministrati;
- d)** i consulenti, i fornitori, i *partner* commerciali, e qualsiasi altro soggetto terzo che, a qualunque titolo, collabori o svolga la propria attività in nome e/o per conto – o

¹ a) FINAGRIT S.R.L. (titolare del 50% del capitale sociale pari a 400.700 azioni); b) K4 S.R.L. (titolare del 45% del capitale sociale pari a 360.630 azioni); c) GIUSEPPE ROCCO (titolare del 5% del capitale sociale pari a 40.070 azioni).

comunque a favore – della SOCIETÀ in virtù di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale.

I DESTINATARI sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi e ai valori espressi nel CODICE. In particolare, le disposizioni del CODICE integrano le regole di diligenza, disciplinate dal Codice civile e dalla normativa di settore, imposte a vario titolo ai DESTINATARI dal rapporto di lavoro, di mandato o di prestazione d’opera intercorrente con la SOCIETÀ, quale parte essenziale delle obbligazioni assunte nei confronti della stessa. Di contro, in nessun modo il convincimento di agire a vantaggio o nell’interesse della SOCIETÀ può giustificare, neanche parzialmente, l’adozione di condotte e comportamenti in contrasto con i principi del CODICE.

Le disposizioni del CODICE prevalgono su qualsiasi disposizione aziendale interna, contenuta in istruzioni, regolamenti, protocolli o procedure, eventualmente confliggente.

1.3. Diffusione del CODICE ETICO e formazione

Al presente CODICE è data massima diffusione nei confronti di tutti i DESTINATARI, mediante apposite attività di comunicazione.

In particolare, ciascun Responsabile di Funzione promuove la diffusione fra tutti i DESTINATARI delle regole e dei principi riportati nel CODICE, assicurandone – assieme all’Organismo di Vigilanza – la corretta interpretazione e comprensione.

7

Inoltre, il CODICE viene reso disponibile tramite pubblicazione sul sito internet della SOCIETÀ, nonché mediante affissione presso le sedi aziendali, in un luogo accessibile a tutto il personale.

Al momento dell’instaurazione del rapporto con SOLACEM, una copia informatica del CODICE è fornita a tutti i DESTINATARI. Lo stesso avviene, laddove venissero effettuate modifiche e/o integrazioni significative del documento. Tutti i rapporti contrattuali esistenti con la SOCIETÀ prevedono apposite clausole contenenti l’esplicito impegno al rispetto dei valori espressi nel CODICE.

La SOCIETÀ monitora periodicamente il grado di diffusione del CODICE e la sua effettiva osservanza da parte di tutti i DESTINATARI, adottando opportune azioni correttive qualora ne ravvisi la necessità. L’Organismo di Vigilanza verifica il grado di effettiva conoscenza ed attuazione del CODICE, in collaborazione con i Responsabili di Funzione, anche attraverso apposite iniziative informative e formative, ponendosi quale principale interlocutore a fronte di dubbi interpretativi e applicativi dei principi e dei valori contenuti nel documento.

CAPITOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

SOMMARIO: **2.1.** Legalità; **2.2.** Imparzialità ed equità; **2.3.** Integrità; **2.4.** Rispetto dei lavoratori; **2.5.** Collaborazione, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane; **2.6.** Libertà di associazione e negoziazione collettiva; **2.7.** Tutela della salute e sicurezza sul lavoro; **2.8.** Tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità; **2.9.** Correttezza e trasparenza contabile; **2.10.** Integrità delle comunicazioni sociali, correttezza e tempestività dell'informazione; **2.11.** Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari; **2.12.** Adempimenti tributari; **2.13.** Tutela del patrimonio sociale; **2.14.** Conflitto di interessi; **2.15.** Prevenzione della corruzione; **2.16.** Concorrenza leale; **2.17.** Riservatezza delle informazioni; **2.18.** Chiarezza nelle comunicazioni; **2.19.** Proprietà intellettuale ed industriale; **2.20.** Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo; **2.21.** Sicurezza alimentare.

L'attività d'impresa di SOLACEM si uniforma ai principi e ai valori indicati in questa sede e a tutti i DESTINATARI ne è richiesto il rispetto. Ai principi del CODICE deve riconoscersi valore primario rispetto ad ogni altra indicazione aziendale e pertanto inderogabile.

2.1. Legalità

SOLACEM richiede che tutti i DESTINATARI rispettino la normativa vigente e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale. Eventuali infrazioni, ancorché asseritamente realizzate nella convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio di SOLACEM, non sono tollerate dalla SOCIETÀ, senza eccezione alcuna.

8

2.2. Imparzialità ed equità

Nell'esercizio della propria attività, in particolare nei rapporti con i propri dipendenti e con i terzi, SOLACEM non pratica e non tollera alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato civile, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla etnia, alla nazionalità, alle condizioni economico-sociali, alle opinioni politiche o sindacali o alle credenze religiose del proprio interlocutore.

Allo stesso modo, tali elementi non possono fondare alcun tipo di privilegio o beneficio. La SOCIETÀ rinnega qualsiasi forma di nepotismo, favoritismo o clientelismo; di conseguenza, tutti i processi di selezione e valutazione, non solo dei dipendenti ma anche dei collaboratori, consulenti, fornitori e *partner*, contemplano criteri prestabiliti quanto più possibile oggettivi e trasparenti.

2.3. Integrità

Ogni rapporto giuridico intrattenuto da SOLACEM con qualsiasi interlocutore, interno o esterno, pubblico o privato, è improntato a criteri di correttezza, trasparenza, integrità e lealtà, dai quali non è possibile discostarsi neppure nella convinzione di perseguire l'interesse della SOCIETÀ o di farle conseguire un vantaggio. In particolare, i rapporti con i propri clienti, consulenti, fornitori e *partner* sono improntati al senso di responsabilità, chiarezza ed onestà, essendo fermamente esclusa la possibilità di avanzare – nei confronti

degli stessi – pretese indebite. Allo stesso modo, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i processi decisionali della SOCIETÀ rispondono sempre a criteri di chiarezza, trasparenza, veridicità e completezza.

2.4. Rispetto dei lavoratori

La SOCIETÀ ripudia qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro, bandendo ogni contegno che possa essere considerato anche lontanamente strumentale a porre il lavoratore in una situazione di asservimento.

All'interno di SOLACEM, a nessuno è consentito di sfruttare il proprio ruolo e le proprie funzioni per imporre ad altri il compimento di favori personali o qualsiasi altra condotta non contemplata dal rapporto in essere con la SOCIETÀ, o comunque non prevista dall'organizzazione aziendale, dalla normativa ed eventualmente dalla Contrattazione Collettiva di riferimento. Per l'effetto, è vietata qualsiasi forma di penalizzazione, ritorsione o discriminazione – nonché di sanzione disciplinare – per chi abbia rifiutato simili prestazioni.

La SOCIETÀ vieta e sanziona, senza alcuna eccezione, qualsiasi tipo di punizione corporale, violenza fisica o morale, molestia (anche solo psicologica) ingiuria o abuso, o comunque qualsiasi forma di lesione della dignità del lavoratore, da chiunque realizzata. Chi ritenga di esserne stato vittima è opportuno che informi immediatamente l'Organismo di Vigilanza nonché, eventualmente, il proprio superiore gerarchico. La SOCIETÀ tutela chi abbia lamentato molestie, abusi o violenze, di qualsiasi genere, oppure ne abbia segnalato l'accadimento, da qualunque atto ritorsivo o discriminatorio.

La SOCIETÀ rifiuta il lavoro minorile, infantile, irregolare o "in nero": ogni rapporto di lavoro o di collaborazione, di qualsiasi natura, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito di un regolare contratto.

La ricerca e selezione del personale è attuata secondo criteri predeterminati, quanto più possibile oggettivi ed improntati ai principi di equità, trasparenza, merito e pari opportunità.

2.5. Collaborazione, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano il vero valore aggiunto di SOLACEM: la SOCIETÀ riconosce l'importanza centrale della professionalità individuale e del contributo fornito da ciascuno nell'esercizio dell'attività d'impresa. Allo stesso tempo, SOLACEM incoraggia e promuove lo sviluppo di sinergie fra tutti i dipendenti, stimolando gli Organi Sociali, dipendenti, collaboratori e *partner*, apicali e sottoposti ad ogni livello, a mantenere un clima di reciproco rispetto.

SOLACEM riconosce il valore della formazione, promuovendo e agevolando – anche mediante appositi corsi – l'acquisizione di maggiori e più specifiche competenze da parte dei propri esponenti e del proprio personale, siano essi dipendenti o collaboratori.

I compiti e le funzioni sono assegnati considerando le peculiarità personali, le competenze, le aspirazioni e il profilo lavorativo di ognuno; i livelli di remunerazione individuali sono diversamente articolati sulla base del ruolo, della professionalità, del livello di esperienza

maturato e dei risultati conseguiti. La SOCIETÀ stabilisce ed aggiorna l'entità delle retribuzioni secondo criteri oggettivi ed equi, nel rispetto delle norme di legge e, ove applicabile, della Contrattazione Collettiva.

La SOCIETÀ non intrattiene alcun tipo di relazione, economica o commerciale, con chi non assicuri adeguata tutela dell'integrità personale dei propri lavoratori.

Tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione, nonché i rapporti economici e commerciali, sono puntualmente regolati da una scrittura contrattuale (o lettera d'incarico), mediante la quale gli interlocutori sono ampiamente informati dei diritti e doveri nei confronti della SOCIETÀ.

2.6. Libertà di associazione e negoziazione collettiva

Al personale della SOCIETÀ sono garantiti, senza distinzioni e limitazioni al di là di quelle tassativamente previste dalla legge, il diritto associativo, di appartenenza sindacale e di contrattazione collettiva. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, né essere ostacolato o intralciato in alcun modo, salve le limitazioni specificamente previste dalla legge.

SOLACEM riconosce e salvaguarda l'attività prestata dai rappresentanti dei lavoratori, affinché tale funzione possa essere svolta senza alcun indebito condizionamento.

In caso di violazione o limitazione di tali diritti, la SOCIETÀ richiede che ne sia fatta tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza ed eventualmente anche ai superiori gerarchici o Responsabili di Funzione, affinché sia intrapresa ogni più opportuna azione per consentirne il pieno godimento.

10

2.7. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La SOCIETÀ assicura la massima priorità alla tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei DESTINATARI, provvedendo alla rilevazione ed eliminazione di tutti i rischi, o quantomeno alla gestione e al controllo degli stessi ove non ne sia possibile l'esclusione radicale. Nessuno che presti la propria attività a favore di SOLACEM è esposto a rischi inutili per la propria salute o incolumità.

La SOCIETÀ dedica tutte le risorse opportune e necessarie affinché gli ambienti di lavoro, così come tutti i cantieri in cui il personale di SOLACEM eventualmente eserciti la propria attività, siano sicuri e salubri.

SOLACEM fa sì che al proprio interno si diffonda e si radichi una solida cultura della sicurezza, anche mediante appositi programmi di formazione, in modo da fornire a tutti i DESTINATARI piena consapevolezza dei rischi derivanti dalle rispettive attività lavorative. La SOCIETÀ richiede ai DESTINATARI di partecipare attivamente alla prevenzione dei rischi per la salute e l'incolumità, mediante l'adozione – in ogni momento – di comportamenti responsabili e collaborando, anche mediante segnalazioni, suggerimenti e proposte, a migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'adozione di comportamenti sconsiderati non rientra mai nell'interesse della SOCIETÀ, e l'erroneo convincimento di agire a vantaggio della stessa non può mai legittimare l'assunzione di condotte incaute o negligenti.

SOLACEM individua gli addetti alla sicurezza e alla gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro con scrupolosa attenzione, secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, selezionando coloro che, sia interni che esterni alla SOCIETÀ, garantiscano i più elevati *standard* di qualità di servizio.

In generale, SOLACEM richiede a tutti i suoi esponenti (apicali o sottoposti, in particolare ai dipendenti) di prendersi cura della propria salute ed incolumità e di quella delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro, compatibilmente con le funzioni, il ruolo, la formazione e i mezzi forniti.

2.8. Tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, SOLACEM assicura il minor impatto possibile sulle matrici ambientali, ispirandosi al principio di precauzione e di prevenzione. Essa promuove l'assimilazione di una significativa cultura e sensibilità ambientale, contribuendo attivamente alla salvaguardia dell'ambiente quale bene di rango primario.

La SOCIETÀ garantisce costantemente che lo svolgimento dell'attività d'impresa non generi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; a tal fine, le sedi aziendali, così come tutti gli immobili gestiti dalla SOCIETÀ, sono dotati di tutti gli impianti, le apparecchiature e i segnali necessari alla prevenzione di disastri (quali eventi macroscopici di danno suscettibili di offendere un numero non determinabile *a priori* di persone), infortuni e malattie. Tali presidi sono sottoposti, con cadenza periodica, ad adeguati controlli, in termini di efficacia ed efficienza, anche per valutarne la necessità di sostituzione o di aggiornamento.

Nello svolgimento delle proprie attività a favore della SOCIETÀ, i DESTINATARI devono astenersi dal realizzare comportamenti indebitamente pregiudizievoli per l'ambiente. Ogni accadimento potenzialmente dannoso per le matrici ambientali deve essere tempestivamente segnalato alle funzioni aziendali competenti, affinché provvedano ad informare gli Enti preposti; inoltre, ogni evento lesivo dell'ambiente deve essere prontamente fronteggiato, ove possibile, mediante opportune misure di sicurezza, al fine di contenerne la portata offensiva, impedendo sia l'aggravarsi delle conseguenze nocive eventualmente già cagionate sia la produzione di ulteriori effetti pregiudizievoli.

2.9. Correttezza e trasparenza contabile

SOLACEM garantisce che i fatti di gestione siano rappresentati con precisione, esaustività e chiarezza nelle scritture contabili. Ogni operazione e transazione deve essere autorizzata dalle funzioni competenti e dotata di un congruo supporto documentale, per poi essere correttamente registrata ed archiviata. In particolare, in ogni momento deve essere possibile ricostruire chi abbia proposto l'operazione, chi l'abbia autorizzata (valutandone la legittimità, l'opportunità e la congruità), chi ne abbia curato l'esecuzione ed infine chi abbia supervisionato il relativo processo. La registrazione deve garantire l'archiviazione senza che ne sia possibile la successiva modifica se non con apposita evidenza.

Per quanto riguarda le scritture contabili, devono essere redatte alla stregua dei principi contabili – nazionali e internazionali – di correttezza, trasparenza, prudenza, completezza ed accuratezza. In particolare, l'esecuzione di stime deve essere sempre realizzata correttamente e mediante l'impiego di criteri prudenziali, e quindi affidata a soggetti – anche esterni – dotati di adeguate capacità tecnico-contabili.

La SOCIETÀ invita chiunque sia a conoscenza di eventuali omissioni, errori, falsificazioni delle scritture o delle registrazioni contabili ad informarne tempestivamente il Collegio Sindacale.

L'attività di controllo o di revisione, spettante ai soci, agli Organi sociali o agli altri eventuali soggetti a ciò titolati (ad. es., revisore legale dei conti), non deve essere ostacolata, rallentata o impedita in alcun modo.

2.10. Integrità delle comunicazioni sociali, correttezza e tempestività dell'informazione

SOLACEM fornisce ai soci e al mercato informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo da consentire a tutti gli *stakeholder*, nell'impostare i rapporti con la SOCIETÀ, di assumere decisioni in piena autonomia e consapevolezza degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, SOLACEM ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

12

SOLACEM agisce in piena trasparenza, adottando apposite procedure per garantire la correttezza e la veridicità delle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni periodiche, prospetti informativi, ecc.) e per prevenire la commissione di reati societari.

Inoltre, SOLACEM mette a disposizione tutte le informazioni opportune e necessarie affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulla conoscenza e comprensione delle strategie aziendali e dell'andamento della gestione.

L'informativa al mercato di SOLACEM si caratterizza non solo per il rispetto delle previsioni normative, ma anche per il linguaggio comprensibile, l'eshaustività, la correttezza, la tempestività e la simmetria nei confronti di tutti i potenziali destinatari.

2.11. Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari

SOLACEM esercita la propria attività nel rispetto delle disposizioni valutarie e della normativa, nazionale ed internazionale, in tema di prevenzione del riciclaggio, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti in materia.

Pertanto, nell'instaurare relazioni economiche, commerciali o finanziarie, o comunque nello stipulare un qualsiasi contratto, la SOCIETÀ verifica in via preventiva – mediante le informazioni disponibili, preferibilmente documentali – la reputazione della controparte, salvo che si tratti di un soggetto istituzionale o la cui onorabilità costituisca fatto notorio. Nel caso in cui la controparte sia residente in Paesi a fiscalità privilegiata, la SOCIETÀ dovrà ottenere adeguati elementi per escludere il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La SOCIETÀ proibisce, senza alcuna eccezione, la ricezione di fondi o l'acquisto di beni che si sappia, o si abbia ragionevole motivo di ritenere, essere il provento di attività illecite.

SOLACEM esige che tutti i pagamenti e i trasferimenti di fondi, da parte o a favore della SOCIETÀ, avvengano unicamente attraverso gli intermediari autorizzati o comunque con modalità che ne garantiscano rigorosamente la tracciabilità nel pieno rispetto della normativa valutaria vigente. L'impiego di denaro contante o di altri mezzi di pagamento al portatore da parte della SOCIETÀ è ammesso unicamente per spese di modesta entità (ad es. piccola cancelleria, marche da bollo etc.), e – in ogni caso – per importi molto limitati, comunque non superiori al limite di legge. È escluso il ricorso ad assegni che siano sprovvisti della clausola di non trasferibilità.

Inoltre, tutte le transazioni finanziarie devono essere opportunamente autorizzate dalle competenti funzioni aziendali, per poi essere accuratamente registrate nelle scritture obbligatorie e integralmente riportate nei libri contabili. In particolare, i pagamenti effettuati devono sempre essere diretti ai soggetti risultanti dal contratto, dalla lettera d'incarico o dall'ordine; è fatto tassativo divieto di eseguire pagamenti – o altri trasferimenti di fondi – a favore di soggetti diversi da coloro che abbiano svolto le prestazioni contrattualmente previste. Allo stesso modo, la SOCIETÀ proibisce che siano eseguiti pagamenti in Paesi diversi da quelli di riferimento delle parti e formalmente concordati; i corrispettivi, o comunque le somme a qualsiasi titolo corrisposte, devono essere proporzionati alle attività effettivamente svolte, anche in considerazione delle condizioni di mercato; è proibito procedere al pagamento per un ammontare superiore al compenso pattuito. I pagamenti devono essere adeguatamente documentati e corredati da tutti i relativi giustificativi.

13

SOLACEM assicura che ogni tipo di sovvenzione, contributo o finanziamento – comunque denominato e ricevuto da qualsiasi istituzione o ente, pubblico o privato – sia impiegato conformemente alle finalità per cui è stato ottenuto.

2.12. Adempimenti tributari, fiscali e doganali

SOLACEM rinnega l'evasione e l'elusione fiscale quale modalità di auto-finanziamento della propria attività d'impresa. Allo stesso modo, la SOCIETÀ non si presta ad essere strumento per l'evasione a beneficio dei soci, dei propri Organi Sociali, di parti correlate o di terzi. A tal fine, la SOCIETÀ redige tempestivamente le proprie dichiarazioni fiscali con precisione e completezza, anche grazie all'ausilio di consulenti esterni specializzati, garantendo il corretto adempimento delle proprie obbligazioni tributarie.

Nel caso in cui la SOCIETÀ, nonostante il supporto di consulenti esterni, versi in dubbio sulla natura evasiva o elusiva di una determinata operazione, non potrà darvi corso prima di aver proposto interpello tributario con esito positivo.

2.13. Tutela del patrimonio sociale

I soci, gli Organi sociali, gli apicali e i sottoposti, i dipendenti e i collaboratori contribuiscono alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale, astenendosi dal realizzare operazioni contrarie all'oggetto sociale o ad assumere iniziative devianti dagli scopi previsti dalla legge e dallo Statuto. A tal fine, sono tenuti ad operare diligentemente per la tutela dei beni

aziendali, custodendo e conservando le risorse eventualmente loro affidate ed utilizzandole conformemente all'interesse della SOCIETÀ.

2.14. Conflitti di interessi

SOLACEM garantisce che le decisioni aziendali siano assunte perseguendo sempre l'interesse della SOCIETÀ. A tal fine, i soci, gli Organi Sociali, gli apicali e i sottoposti, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a dichiarare l'esistenza di interessi particolari – anche solo potenziali e non necessariamente in "conflitto" – nell'esecuzione di una determinata operazione o nell'assunzione di una decisione.

SOLACEM si è dotata di procedure interne e misure organizzative idonee ad individuare e gestire le situazioni in cui l'interesse particolare del singolo risulti effettivamente in conflitto con quello della SOCIETÀ, prevedendo – quale *estrema ratio*, per i casi non altrimenti risolvibili – anche l'astensione del portatore dal compimento della relativa operazione o dall'assunzione della relativa decisione.

Gli Organi Sociali, gli apicali e i sottoposti, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori di SOLACEM, prima di accettare qualsiasi incarico, rendono nota alla SOCIETÀ l'eventuale esistenza di una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale e/o parziale e, nel corso del rapporto, devono evitare l'insorgere di situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, è fatto divieto di trarre vantaggi e benefici a titolo personale da opportunità d'affari sorte nello svolgimento delle proprie funzioni a favore della SOCIETÀ.

14

Il compimento di operazioni nei confronti di società collegate o controllate e in generale di parti correlate è ammissibile sempreché siano realizzate a valori di mercato (c.d. *fair value*) e rispondano ad una effettiva esigenza della SOCIETÀ.

2.15. Prevenzione della corruzione

SOLACEM contempla un'organizzazione aziendale in grado di prevenire, concretamente, qualsiasi fenomeno potenzialmente corruttivo mediante opportuni presidi interni.

A tal fine, SOLACEM vieta la corresponsione, l'offerta o la promessa a terzi, siano essi soggetti pubblici o privati, di denaro, doni o favori, indipendentemente dallo scopo perseguito (finanche per interessi o vantaggi personali). Allo stesso modo, è tassativamente vietato accettare offerte o promesse di denaro o di qualsiasi altro tipo di utilità da parte di terzi. Viceversa, è permesso offrire e/o accettare doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità e cortesia, o comunque giustificati da particolari ricorrenze, sempreché siano di modico valore, conformi agli usi e consuetudini e di frequenza ragionevole.

La SOCIETÀ ammette la realizzazione di atti di cortesia commerciale, quali omaggi e forme di ospitalità, purché sempre di modico valore, d'uso e di frequenza ragionevole; in ogni caso, tali cortesie non devono mai essere condizionate all'ottenimento di indebiti vantaggi – di qualsiasi natura – per SOLACEM, né costituire una forma di ricompensa per averli ottenuti in precedenza. In particolare, le spese di rappresentanza sono ammesse sempreché ordinarie, ragionevoli e d'uso, tali da non compromettere la reputazione o l'integrità delle parti coinvolte, né essere interpretabili come dirette ad ottenere favori

impropri. In ogni caso, tali spese devono essere portate all'attenzione delle funzioni aziendali competenti e dettagliatamente rendicontate.

La SOCIETÀ ammette donazioni ed atti di liberalità da realizzarsi unicamente attraverso intermediari autorizzati e solo per finalità di alto valore sociale o di ricerca scientifica, previa autorizzazione delle funzioni aziendali competenti; in ogni caso, il beneficiario della donazione deve essere di comprovata onorabilità e l'atto di liberalità deve essere accompagnato da dettagliata documentazione giustificativa e puntualmente rendicontato.

2.16. Concorrenza leale

SOLACEM persegue il proprio oggetto sociale ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza nella concorrenza, rifiutando ogni forma di abuso, collusione o prevaricazione. La SOCIETÀ non tollera alcuna condotta, da parte dei DESTINATARI, che si riveli scorretta, abusiva o illegale e volta a danneggiare i propri concorrenti, o comunque a conseguire vantaggi indebiti a danno dei medesimi; la convinzione – erronea – di agire a vantaggio o nell'interesse della Società non può mai giustificare tali comportamenti.

2.17. Riservatezza delle informazioni

Fermo restando che la SOCIETÀ garantisce la massima chiarezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività d'impresa, i DESTINATARI devono assicurare la riservatezza delle informazioni e dei dati relativi a SOLACEM che non siano di pubblico dominio, e di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto in essere con la SOCIETÀ. I DESTINATARI possono utilizzare tali informazioni soltanto per svolgere le funzioni o le attività in relazione alle quali sono state comunicate, evitandone la diffusione in assenza di specifica autorizzazione della SOCIETÀ, salvo che per adempiere ad eventuali obblighi di legge.

15

SOLACEM tutela la riservatezza dei dati, delle notizie e delle informazioni assunte nel corso della propria attività, assicurando che il relativo trattamento avvenga nei modi previsti dalla legge e soltanto per le finalità specificamente connesse alle attività aziendali e, ove richiesto dalla normativa, previo consenso dell'interessato.

2.18. Chiarezza nelle comunicazioni

L'attività di comunicazione, in ogni sua manifestazione, realizzata dalla SOCIETÀ deve:

- uniformarsi alla normativa, nonché alle regole di buona condotta professionale;
- essere chiara, tempestiva, puntuale, completa e autentica, con piena trasparenza in merito alla fonte;
- rispettare la proprietà intellettuale ed industriale altrui.

SOLACEM assicura che tutte le comunicazioni, sia interne che esterne, siano redatte in modo chiaro e preciso, nel rispetto dei principi di veridicità, tempestività e contenenza espositiva, vietando – per converso – la comunicazione o la diffusione di notizie, dati o informazioni false, tendenziose o comunque suscettibili di ingannare o indurre in errore i destinatari.

Nel tutelare il diritto all'informazione dei vari *stakeholders* nonché dei terzi, SOLACEM deve previamente operare un necessario bilanciamento col diritto/dovere di riservatezza e – in ogni caso – garantire la salvaguardia del segreto e della proprietà industriale.

La SOCIETÀ prevede che i rapporti con i mezzi di informazione – segnatamente, stampa, televisione e gli altri mezzi di comunicazione di massa – siano tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali preposte o dalle persone da queste appositamente delegate. Di conseguenza, tutte le comunicazioni dirette all'esterno, i comunicati stampa e le dichiarazioni da parte della SOCIETÀ devono essere previamente autorizzate secondo le relative procedure aziendali. I dipendenti e i collaboratori non autorizzati devono quindi astenersi dal rendere dichiarazioni, anche se sollecitati dall'esterno.

2.19. Proprietà intellettuale ed industriale

SOLACEM assicura in ogni momento che i servizi prestati, offerti e in qualunque modo commercializzati non violino diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.

A tal fine, la SOCIETÀ esegue controlli costanti e stringenti: (a) anzitutto, richiedendo ai propri fornitori idonee garanzie sulla paternità dei materiali e componenti forniti; (b) in secondo luogo, verificando che i servizi offerti non violino diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi. Al riguardo la distribuzione, promozione o la commercializzazione di servizi che violino diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi sono tassativamente vietate e non possono in nessun caso ritenersi in linea con l'interesse della SOCIETÀ, né possono essere giustificate nella convinzione – erronea – di agire a vantaggio di SOLACEM.

16

2.20. Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo

La SOCIETÀ non intrattiene alcun rapporto, neppure indiretto o per interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto, in qualsiasi forma, a favore di organizzazioni criminose, sovversive o terroristiche di qualsiasi natura.

Per tali s'intendono le organizzazioni e le associazioni criminali, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico e allo sfruttamento di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, al traffico di sostanze stupefacenti nonché al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.

2.21. Sicurezza alimentare

La SOCIETÀ assicura in ogni momento che il trattamento dei prodotti alimentari nell'ambito della propria attività avvenga nel pieno rispetto della normativa di settore, verificandone costantemente la qualità in modo da non costituire il minimo pericolo per la salute dei consumatori.

A tal fine, la SOCIETÀ esegue controlli costanti e stringenti: (a) anzitutto, richiedendo ai propri fornitori idonee garanzie che le forniture rispettino i requisiti previsti dalla normativa di settore e non abbiano subito contaminazioni o adulterazioni; (b) in secondo luogo, verificando che le forniture stesse non subiscano alterazioni nel corso della propria attività.

Al riguardo, l'impiego di prodotti alimentari corrotti, contaminati o adulterati è tassativamente vietata e non può in nessun caso ritenersi in linea con l'interesse della SOCIETÀ, né può essere giustificata nella convinzione – erronea – di agire a vantaggio di SOLACEM.

CAPITOLO 3 - PRINCIPI DI CONDOTTA

SOMMARIO: **3.1.** Rapporti con il personale; **3.1.1.** Abuso di sostanze alcoliche o utilizzo di sostanze stupefacenti; **3.1.2.** Diligenza e buona fede; **3.1.3.** Beni aziendali e strumenti informatici; **3.1.4.** Tutela della *privacy*; **3.2.** Rapporti con collaboratori e consulenti; **3.3.** Rapporti con parti correlate; **3.4.** Rapporti con i clienti; **3.5.** Rapporti con controparti commerciali; **3.6.** Rapporti con i fornitori; **3.7.** Rapporti con la Pubblica Amministrazione; **3.8.** Rapporti con partiti politici ed organizzazioni sindacali; **3.9.** Rapporti con gli azionisti e il mercato; **3.10.** Rapporti con altri *stakeholders*.

3.1. Rapporti con il personale

L'attività d'impresa di SOLACEM è improntata al massimo rispetto della persona; la SOCIETÀ si impegna a mantenere in ogni momento un ambiente di lavoro dignitoso, in cui ognuno sia trattato con rispetto e abbia modo di sviluppare la propria personalità e professionalità.

La SOCIETÀ crede nel merito individuale – disconoscendo qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo – così come crede nel valore aggiunto derivante dal lavoro in *team*, promuovendo, anche mediante apposite attività formative, l'acquisizione da parte di ciascuno di nuove specifiche competenze, nonché l'incremento di quelle esistenti.

In particolare, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità nel proprio personale, la SOCIETÀ garantisce a tutti i lavoratori pari opportunità di lavoro ed un equo trattamento retributivo; i trattamenti salariali e il lavoro straordinario sono disciplinati conformemente alle prescrizioni normative ed alla contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali rappresentative.

In occasione della selezione del personale, SOLACEM procede all'assunzione solo quando le caratteristiche professionali e attitudinali del candidato coincidano con il profilo ricercato e siano in linea con le effettive necessità aziendali; in sede di selezione, l'obiettivo di SOLACEM è assicurarsi le migliori competenze presenti sul mercato del lavoro. Di conseguenza, la SOCIETÀ verifica adeguatamente le capacità professionali e psicoattitudinali del candidato, richiedendo le sole informazioni necessarie a tale scopo, sempre nel rispetto della sfera privata e delle opinioni personali.

SOLACEM promuove un'articolazione del lavoro che, mantenendo l'equilibrio organizzativo e preservando l'efficienza generale dell'attività, agevoli la gestione dello stato di maternità/paternità nonché – in generale – la cura dei figli e della famiglia.

3.1.1. Abuso di sostanze alcoliche o utilizzo di sostanze stupefacenti

Affinché l'attività d'impresa sia sempre esercitata in piena sicurezza, e sia garantita in ogni momento la tutela dell'integrità psico-fisica dei dipendenti e collaboratori, SOLACEM proibisce fermamente e sanziona la prestazione dell'attività lavorativa sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o comunque di qualsiasi altra sostanza che abbia l'effetto di alterare la percezione della realtà nell'assuntore; del pari, è vietato e sanzionato il consumo (o la cessione, a qualsiasi titolo) di sostanze stupefacenti o l'abuso di sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro e nello svolgimento dell'attività lavorativa.

3.1.2. Diligenza e buona fede

Nello svolgimento della propria attività a favore o per conto di SOLACEM, il personale deve assumere un comportamento leale e corretto, improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca, agendo sempre secondo buona fede; la SOCIETÀ richiede a tutto il personale di rispettare gli obblighi assunti nei confronti della stessa, assicurando la diligente esecuzione delle prestazioni richieste.

Il personale della SOCIETÀ, senza distinzione, deve conoscere e attenersi scrupolosamente alle disposizioni aziendali, rispettandone le istruzioni e le procedure, specie quelle relative alle attività di propria competenza.

La SOCIETÀ invita tutto il personale a contribuire all'attività d'impresa con idee, iniziative e passione.

3.1.3. Beni aziendali e strumenti informatici

Gli Organi Sociali, i dipendenti e i collaboratori sono responsabili dei beni aziendali – materiali o immateriali – loro assegnati; essi sono tenuti ad operare con diligenza, adoperandoli per esigenze di carattere professionale ed evitando – per converso – qualsiasi loro utilizzo improprio o non corretto.

Ciascuno di essi è responsabile della protezione delle risorse affidategli ed ha il dovere di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in caso di eventi potenzialmente dannosi per la SOCIETÀ.

SOLACEM rispetta la proprietà intellettuale ed industriale altrui e proibisce, sui propri strumenti informatici, l'utilizzo di banche dati e *software* non autorizzati.

L'uso della carta intestata di SOLACEM è riservato al personale della SOCIETÀ.

I medesimi principi si applicano anche ai collaboratori esterni, nel caso in cui sia loro consentito l'impiego di attrezzature, risorse o beni della SOCIETÀ.

3.1.4. Tutela della *privacy*

La SOCIETÀ acquisisce e tratta le informazioni e i dati relativi ai propri amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori, in linea con quanto previsto dalla disciplina normativa in materia di *privacy* (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato e integrato dal Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR"). La relativa conservazione si protrae per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle finalità della raccolta.

La SOCIETÀ informa puntualmente il proprio personale in merito:

- a) alla natura dei dati personali che saranno oggetto di trattamento da parte di SOLACEM o, eventualmente, di soggetti terzi;
- b) alle modalità di trattamento e ai tempi di conservazione;

c) agli ambiti e alle finalità della eventuale comunicazione.

Allo stesso modo, SOLACEM tutela i dati e le informazioni, relative alle controparti commerciali, ai consulenti, ai fornitori e ai clienti, generati o acquisiti in virtù dei rapporti in essere con la SOCIETÀ.

La SOCIETÀ adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare trattamenti impropri dei dati personali raccolti, nonché per impedire accessi non autorizzati agli archivi presso cui gli stessi sono custoditi.

3.2. Rapporti con collaboratori e consulenti

Nella individuazione e selezione dei collaboratori e dei consulenti, la SOCIETÀ impronta il relativo processo aziendale alla massima trasparenza, indipendenza, autonomia, lealtà ed imparzialità, garantendo parità di condizioni a tutti i potenziali contraenti. In particolare, SOLACEM non tollera alcuna forma di condizionamento, né applica alcun favoritismo, procedendosi alla selezione soltanto nell'ottica del miglior interesse per la SOCIETÀ e secondo valutazioni obiettive fondate su criteri chiari e prestabiliti.

Nella selezione dei consulenti e collaboratori, SOLACEM valorizza la qualità, l'eticità, il *know-how*, la professionalità, l'esperienza e le capacità della controparte, nonché l'idoneità – anche organizzativa – della stessa alla corretta esecuzione dell'incarico. Inoltre, al fine di evitare relazioni con soggetti potenzialmente coinvolti in attività illecite o privi dei necessari requisiti di serietà, affidabilità e professionalità, la SOCIETÀ compie opportune verifiche ed approfondimenti in merito all'identità della controparte e all'attività svolta.

20

Quale condizione imprescindibile per l'instaurazione e la corretta prosecuzione del rapporto con la SOCIETÀ, i propri consulenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dei dettami del CODICE; allo stesso modo, SOLACEM non tollera alcun contegno contrario alla legge o ai principi fondamentali della convivenza civile.

I collaboratori e consulenti devono evitare qualunque situazione di conflitto d'interesse con la SOCIETÀ; in caso di conflitto, effettivo o anche soltanto potenziale, è fatto obbligo di denunciarne immediatamente gli estremi al Direttore Generale. Salvo diversa indicazione motivata del Direttore Generale, i collaboratori e i consulenti devono anche astenersi dall' eseguire l'attività in cui è sorta la situazione di conflitto.

3.3. Rapporti con parti correlate

SOLACEM garantisce che le operazioni con parti correlate siano realizzate secondo condizioni normali e di mercato (c.d. *fair value*), e in ogni caso per soddisfare effettive esigenze della SOCIETÀ.

L'esistenza di un collegamento o controllo societario può giustificare il compimento di operazioni a favore di società collegate/controllate/controllanti o comunque di parti correlate, a patto che siano realizzate a valori di mercato e che SOLACEM benefici di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento/controllo medesimo.

3.4. Rapporti con i clienti

SOLACEM persegue la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, al fine di creare e consolidare un rapporto ispirato – in tutto il suo corso – ai valori della correttezza, professionalità, chiarezza, affidabilità ed onestà, come declinati nel presente CODICE.

Per tale ragione, la SOCIETÀ proibisce fermamente e sanziona qualsiasi comportamento e pratica, del proprio personale (apicale o sottoposto), scorretta o diretta ad ingannare clienti, anche solo potenziali, ancorché realizzata nell'erroneo convincimento di perseguire l'interesse della SOCIETÀ. A tal fine, i rapporti con l'utenza devono rispondere a criteri di semplicità, chiarezza, trasparenza, veridicità, correttezza e completezza.

3.5. Rapporti con controparti commerciali

SOLACEM proibisce al proprio personale di sfruttare ipotetiche condizioni di asimmetria informativa rispetto alle controparti ai danni di costoro, così come di avvantaggiarsi della loro eventuale debolezza commerciale.

La SOCIETÀ si adopera scrupolosamente, anche grazie all'ausilio di soggetti terzi specializzati e comunque sulla base delle informazioni disponibili, per evitare di intrattenere relazioni con soggetti potenzialmente coinvolti in attività illecite o, comunque, privi dei requisiti di serietà e affidabilità commerciale.

I contratti con le controparti devono prevedere l'obbligo per costoro di conoscere e rispettare i principi e i valori espressi nel CODICE.

21

3.6. Rapporti con i fornitori

SOLACEM mira alla ricerca della massima qualità nella individuazione dei fornitori per l'approvvigionamento di beni e servizi; il relativo processo di selezione è condotto con chiarezza e trasparenza, debitamente documentato in ogni sua fase. La documentazione acquisita o prodotta deve essere correttamente archiviata affinché sia sempre possibile – *a posteriori* – la ricostruzione della procedura seguita e l'individuazione di eventuali responsabilità. L'aggiudicazione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di competenza, idoneità tecnica-professionale, competitività, efficienza, qualità, correttezza, rispettabilità, reputazione e prezzo. Pertanto, la SOCIETÀ rinnega qualsiasi favoritismo, nonché ogni forma di nepotismo o clientelismo.

Nella selezione dei fornitori, la SOCIETÀ esegue le opportune verifiche al fine di evitare relazioni con soggetti potenzialmente coinvolti in attività illecite o comunque privi dei necessari requisiti di serietà, affidabilità e professionalità. In particolare, SOLACEM si astiene dall'instaurare rapporti di appalto o fornitura con chi non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori o adotti procedure aziendali chiaramente non rispettose dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Anche dai propri fornitori ed appaltatori SOLACEM esige con fermezza il rispetto dei principi dettati dal CODICE. A tal fine, i fornitori devono prendere conoscenza del CODICE e i relativi contratti devono prevedere espressamente l'obbligo di rispettarne i principi. Peraltro, la

SOCIETÀ richiede ai fornitori e agli appaltatori di applicare i principi contenuti nel CODICE anche ai propri subfornitori e subappaltatori, in modo da assicurare il rispetto delle relative regole lungo tutta la filiera della fornitura.

SOLACEM proibisce ai propri Organi Sociali, esponenti apicali o sottoposti, dipendenti e collaboratori di esercitare qualsiasi tipo di pressione o abuso nei confronti dei fornitori, clienti e appaltatori – anche potenziali – diretta ad ottenere prestazioni indebite o condizioni più vantaggiose per la SOCIETÀ; allo stesso modo, la SOCIETÀ vieta qualsiasi forma di induzione dei fornitori, clienti o degli appaltatori alla stipula di un contratto per loro sfavorevole nella prospettiva di futuri vantaggi.

3.7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti tra la SOCIETÀ e la Pubblica Amministrazione (ad es., Capitaneria di Porto, Autorità Doganali) si ispirano alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Soltanto le funzioni aziendali a ciò preposte – o i soggetti da queste espressamente delegati per iscritto – sono autorizzate a gestire rapporti, di qualsiasi natura, con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, salvo che sia diversamente richiesto dalle medesime Autorità; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tutto il personale di SOLACEM uniforma le proprie condotte ai canoni di lealtà, trasparenza, correttezza ed integrità.

22

Il CODICE richiama la nozione – ampia – di Pubblica Amministrazione adottata dal Codice penale, tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri nonché funzionari delle istituzioni europee, nonché tutti quei soggetti che possono essere definiti “funzionari pubblici” in base alla legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali. Rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione i pubblici ufficiali, i soggetti e gli enti incaricati di pubblico servizio, nonché i soggetti privati assoggettati a disciplina di natura pubblicistica. Costituiscono Pubblica Amministrazione – ad esempio – le Forze dell’Ordine, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’INPS, gli Enti Locali, l’Autorità Giudiziaria.

Ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente, e comunque previa autorizzazione delle competenti funzioni aziendali, SOLACEM proibisce l’erogazione di qualsiasi tipologia di contributo, regalia o donativo a favore di Enti e/o funzionari pubblici, nonché di funzionari e dipendenti delle Autorità di vigilanza; allo stesso modo, la SOCIETÀ si astiene dall’influenzare indebitamente i processi decisionali della controparte pubblica, così come dal richiedere impropri trattamenti preferenziali che non siano legittimi e determinati dalle regole di mercato. Di conseguenza, SOLACEM vieta fermamente ai DESTINATARI – nell’esercizio della propria attività a favore o per conto della SOCIETÀ – di elargire qualsiasi forma di regalia, omaggio o beneficio che ecceda le normali pratiche commerciali o di cortesia d’uso, o che possa essere interpretata come rivolta ad ottenere indebiti trattamenti di favore a beneficio della SOCIETÀ. Piccoli omaggi di cortesia, sempre di modico valore, di frequenza ragionevole e conformi alle consuetudini, sono ammessi soltanto in occasione di particolari ricorrenze (ad es. festività) e devono essere

puntualmente rendicontati, sempreché non vi siano ragioni di opportunità che proibiscano senza eccezione l'elargizione di regalie (ad es., partecipazione ad una gara pubblica).

Qualora la Pubblica Amministrazione e/o le Autorità di vigilanza procedano ad attività ispettive, d'indagine, di controllo o verifica, la SOCIETÀ richiede ai DESTINATARI di prestare la più ampia collaborazione, ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta ed astenendosi:

- a) dal fornire – o indurre altri a fornire – informazioni mendaci o reticenti;
- b) dall'alterare, occultare o distruggere documentazione della SOCIETÀ;
- c) dall'omettere o ritardare la trasmissione di eventuali informazioni richieste o dovute;
- d) dallo sviare, rallentare o intralciare in alcun modo l'attività delle autorità.

Alle visite ispettive, verifiche e controlli eseguite presso la sede di SOLACEM devono presenziare almeno due esponenti della SOCIETÀ.

I DESTINATARI che ricevano richieste da parte di terzi di omaggi, regalie, trattamenti di favore o di ospitalità non in linea con le disposizioni del CODICE, devono respingerle informandone immediatamente il proprio superiore gerarchico. Allo stesso modo, i DESTINATARI che ricevano offerte di omaggi o di benefici non in linea con i principi del CODICE sono tenuti a darne immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale.

23

3.8. Rapporti con partiti politici ed organizzazioni sindacali

La SOCIETÀ non sostiene in alcun modo né eroga alcun contributo, neppure indiretto, a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, anche straniere, né a loro membri, candidati o rappresentanti; viceversa, promuove il dialogo con le organizzazioni sindacali e ne favorisce l'adesione dei dipendenti, senza tuttavia esprimere alcuna indicazione o preferenza.

SOLACEM si astiene da qualunque contegno che possa influenzare, ostacolare o condizionare l'esercizio del diritto di voto.

3.10. Rapporti con gli azionisti

SOLACEM persegue principi di buona *governance* nelle regole di funzionamento degli Organi sociali e nel comportamento degli amministratori e del *management*.

La SOCIETÀ si adopera affinché per tutti gli azionisti il valore dei capitali investiti in SOLACEM sia salvaguardato e accresciuto in modo sostenibile nel tempo, assicurando altresì la parità di informazione e la migliore e costante attenzione a tutti gli azionisti, senza discriminazione e senza comportamenti preferenziali.

La SOCIETÀ ritiene che le Assemblee rappresentino un'opportunità privilegiata per instaurare un dialogo proficuo, nel rispetto del principio della parità informativa e della disciplina sulle informazioni price sensitive. Alla luce di ciò, SOLACEM incoraggia e facilita la più ampia

partecipazione degli azionisti alle Assemblee e si adopera per consentire agli stessi un consapevole esercizio del diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede e conduce le Assemblee con funzione di garanzia nei confronti di tutti gli azionisti.

Tutta la comunicazione finanziaria di SOLACEM è improntata a trasparenza, esaustività e tempestività, oltre che al pieno rispetto della normativa vigente.

La SOCIETÀ garantisce agli azionisti e alla comunità finanziaria una comunicazione tempestiva, puntuale e trasparente nell'intento di fornire una chiara, completa e tempestiva informazione sullo stato di attuazione delle strategie e sui risultati della SOCIETÀ.

3.9. Rapporti con altri *stakeholders*

Il trattamento delle informazioni riguardanti gli *stakeholders* è effettuato nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati, attraverso specifiche procedure per la protezione dei dati.

La comunicazione della SOCIETÀ verso i propri *stakeholders* è caratterizzata da completezza, trasparenza, puntualità e chiarezza, nel rispetto del diritto all'informazione e previo bilanciamento con il diritto/dovere di riservatezza. Per tale ragione, SOLACEM vieta senza eccezioni che siano diffuse o divulgate notizie, informazioni, dati o commenti falsi, incompleti o tendenziosi.

CAPITOLO 4 – VIOLAZIONI E SEGNALAZIONE

Il rispetto dei principi e dei valori contenuti nel CODICE di SOLACEM è parte essenziale degli obblighi assunti dai DESTINATARI nei confronti della SOCIETÀ.

La violazione delle regole previste nel CODICE integra un illecito disciplinare ed è soggetto a provvedimenti sanzionatori in linea con la normativa vigente e la contrattazione collettiva eventualmente applicabile.

I dipendenti che abbiano trasgredito alle regole del CODICE saranno dunque sottoposti a procedimento disciplinare ed eventualmente sanzionati, in modo proporzionato alla natura e alla gravità delle violazioni.

Per quanto riguarda, invece, i membri degli Organi Sociali, e dell'Organismo di Vigilanza, la violazione delle norme del CODICE ETICO può integrare giusta causa di revoca.

Rispetto, infine, ai collaboratori e consulenti esterni, ai fornitori, ai *partner* commerciali, la violazione delle disposizioni del CODICE ETICO può essere valutata quale grave inadempimento contrattuale, legittimando la SOCIETÀ a risolvere il relativo rapporto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, ferma sempre restando la facoltà di agire per il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

25

4.1. Segnalazioni (Whistleblowing)

SOLACEM promuove e si impegna a diffondere una cultura fondata su integrità, correttezza e responsabilità, incoraggiando tutti i DESTINATARI a segnalare tempestivamente:

- a)** qualsiasi condotta o prassi non in linea con il MODELLO adottato dalla SOCIETÀ, con il presente CODICE ETICO e/o con le procedure, le policy, i regolamenti eventualmente adottati, anche se tale condotta è priva di rilevanza penale;
- b)** la commissione – o il fondato pericolo di commissione – di reati "presupposto";
- c)** le "violazioni", ove non ricomprese nei precedenti punti a) e b), rilevanti ai sensi dal del D. Lgs. n. 24/2023 e dalla Direttiva (UE) 2019/1936 (di seguito la "Normativa Whistleblowing").

In tale ottica, SOLACEM ritiene che un valido sistema interno per la trasmissione, ricezione e gestione della segnalazione delle violazioni (anche normative secondo la definizione di seguito indicata), rappresenti un importante strumento di prevenzione e di correzione, utile ad incrementare il proprio livello di trasparenza e rigore nel perseguimento dell'oggetto sociale anche sensibilizzando tutti gli Organi sociali e i dipendenti (apicali e sottoposti) – così come i collaboratori e i terzi che, a vario titolo, si interfacciano con la SOCIETÀ – al rispetto della legalità.

In particolare, SOLACEM favorisce e tutela il comportamento virtuoso di chi, venuto a conoscenza di una "violazione" nell'ambito della propria attività lavorativa nei confronti o a favore della SOCIETÀ, decida con giudizio e buon senso di segnalare tale violazione.

SOLACEM riconosce quindi l'importanza di dotarsi di appositi **canali interni** che consentano la ricezione e la corretta gestione di segnalazioni di violazioni, in linea con quanto previsto – in particolare – dalla Normativa Whistleblowing. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 2-*bis* del DECRETO e in linea con quanto previsto da ultimo dal D. Lgs. n. 24/2023, la SOCIETÀ ha predisposto appositi **canali interni** per la ricezione e gestione delle segnalazioni con cui la SOCIETÀ può e deve essere prontamente avvisata, tra l'altro, di qualsiasi violazione – o fondato sospetto di violazione – del MODELLO, anche solo tentata. Le modalità operative e i dettagli sul funzionamento dei canali di segnalazione sono descritte nell'apposita Procedura "*Gestione delle Segnalazioni*" adottata con delibera del C.d.A. del 27 febbraio 2026, richiamata all'interno del MODELLO della SOCIETÀ (cfr. Capitolo 8) e allegata al MODELLO stesso (cfr. all. 7).

I canali di segnalazione sono attivati all'interno di una **piattaforma informatica** crittografata denominata "Sibilus" operativa *in cloud* su server diversi da quelli della SOCIETÀ, ad accesso con autenticazione informatica a più fattori. Tale piattaforma garantisce, anche tramite il ricorso alla **crittografia**, la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. *whistleblower*), della persona alla quale la violazione è attribuita e degli altri soggetti comunque menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione eventualmente allegata.

La piattaforma, inoltre, consente al segnalante di monitorare in qualsiasi momento lo "stato" della sua segnalazione e di interloquire con il gestore del canale di segnalazione interna.

26

Le segnalazioni devono essere debitamente circostanziate e fondarsi su elementi di fatto precisi, indicando – ove possibile – il soggetto responsabile ed altri soggetti coinvolti.

La SOCIETÀ ripudia fermamente l'adozione di misure ritorsive e non tollera che le stesse siano perpetrate da e/o nei confronti del proprio personale, apicale o sottoposto. Il segnalante e gli altri soggetti meritevoli di protezione sono tutelati contro ogni forma di misura ritorsiva, diretta o indiretta e finanche solo tentata, che abbia effetti pregiudizievoli (ad es., sulle attuali condizioni di lavoro) per motivi collegati anche indirettamente alla segnalazione. Inoltre, al di fuori delle ipotesi di segnalazione effettuata in "malafede", il segnalante non potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare né sanzionato. Al tempo stesso, una segnalazione fondata su dati e informazioni falsi espone l'autore a responsabilità civile (risarcimento del danno), penale (ad es., per i reati di diffamazione o calunnia, in caso di denuncia alle Autorità, sostituzione di persona etc.) e disciplinare (ad es., licenziamento, sospensione etc.).

Nella gestione delle segnalazioni, è sempre garantita la riservatezza in merito all'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e i diritti della SOCIETÀ nonché delle persone segnalate per errore o in mala fede.

Per quanto qui non specificato si rimanda alla disciplina dettata dalla PARTE GENERALE del MODELLO (Capitolo 8) e alla Procedura aziendale "Gestione delle segnalazioni".

4.2. Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)

Con l'adozione del MODELLO, la SOCIETÀ ha affidato la gestione del canale interno di segnalazione all'Organismo di Vigilanza, che dunque assume anche il ruolo di "Responsabile Whistleblowing". Il Regolamento interno dell'Organismo provvede a delineare i compiti correlati alla gestione del canale di segnalazione interna.

Le segnalazioni sono gestite secondo quanto previsto dalla apposita Procedura aziendale ("Gestione delle Segnalazioni", allegata al MODELLO), mediante l'impiego dell'apposita piattaforma informatica. Tale procedura è stata adottata conformemente alle indicazioni contenute nella Guida Operativa Whistleblowing di Confindustria dell'ottobre 2023², nonché in conformità alle Linee Guida ANAC del novembre 2025³.

L'invio di una segnalazione comporta il dovere del Responsabile Whistleblowing di: **(a)** prendere in carico la segnalazione, avvisando contestualmente il segnalante; **(b)** effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e procedibilità della segnalazione; **(c)** dare seguito alla segnalazione ammissibile e procedibile mediante apposita attività istruttoria; **(d)** dare riscontro al segnalante sul seguito intrapreso a fronte della segnalazione (ad es., procedimento disciplinare). Viceversa, le segnalazioni che non presentino i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D. Lgs. n. 24/2023, dunque prive dei requisiti per poter essere considerate "whistleblowing", saranno trattate come "ordinarie" e gestite dal Responsabile Amministrativo o, se di rilievo 231, dall'Organismo di Vigilanza della SOCIETÀ.

Per quanto qui non specificato si rimanda alla disciplina dettata dalla PARTE GENERALE del MODELLO (Capitolo 8) e alla Procedura per la Gestione delle segnalazioni (all. 7 al MODELLO).

27

² Confindustria ha inoltre adottato apposita Guida Operativa al fine di orientare gli enti al corretto recepimento nel Modello della nuova disciplina in materia di segnalazione degli illeciti di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. "Guida Operativa Whistleblowing"); la Guida Operativa Whistleblowing è stata da ultimo aggiornata nel dicembre 2023.

³ Il quadro regolatorio di riferimento, con specifico riferimento alle segnalazioni degli illeciti, risulta integrato dalle Linee Guida ANAC adottate dall'Autorità con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni. Il 7 novembre 2024, a completamento e integrazione delle indicazioni fornite, l'ANAC ha pubblicato lo Schema di nuove Linee Guida in materia di whistleblowing con l'obiettivo di fornire chiarimenti sulle modalità di implementazione e gestione dei canali interni di segnalazione. Con delibera n. 478 del 26 novembre 2025 l'ANAC ha approvato le nuove Linee Guida in materia sui canali interni di segnalazione whistleblowing, aggiornando le precedenti Linee Guida adottate con delibera n. 311/2023.

DISPOSIZIONI FINALI

Il CODICE ETICO è adottato, aggiornato e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è parte essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla SOCIETÀ.

L'Organismo di Vigilanza, unitamente ai Responsabili di Funzione, promuove e verifica l'osservanza dei principi e delle regole di condotta previsti nel CODICE, ne garantisce la corretta interpretazione e ne diffonde i contenuti all'interno e all'esterno della SOCIETÀ.